



**Raiffeisenverband
Südtirol**

Genossenschaft

VI COMMISSIONE FINANZE CAMERA DEI DEPUTATI

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo

6 LUGLIO 2021

Intervento del Direttore Generale
Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft
Dott. Paul Gasser

Federazione di rappresen-
tanza e organo di revisione
legalmente riconosciuto

+39 0471 945 111
verband@raiffeisen.it

Via Raiffeisen 2
39100 Bolzano

www.raiffeisenverband.it



1. Premessa

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati, a nome della Federazione delle Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige (di seguito anche "Federazione" ovvero "Federazione Raiffeisen"), che rappresenta 39 Casse Raiffeisen e la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.A., innanzitutto ringrazio per l'iniziativa intrapresa dall'Onorevole Umberto Buratti nell'ambito della Commissione VI e volta all'adozione di misure legislative a sostegno del Credito Cooperativo italiano.

Ho accolto con riconoscenza la proposta di intervenire durante questa audizione, che dimostra l'impegno e la consapevolezza delle istituzioni italiane nell'affrontare le problematiche legate all'attuale quadro regolamentare di riferimento per le Banche di credito cooperativo.

Il presente elaborato contiene la presa di posizione della Federazione delle Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige in merito alla risoluzione nr. 7-00668 presentata dall'on. Buratti ed altri presso questa Commissione, con la quale la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha inteso impegnare il Governo a farsi promotore di iniziative volte ad una revisione del quadro regolamentare bancario europeo di cui al Regolamento (UE) nr. 1024/2013 nonché ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle BCC di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva.

In particolare, è stata segnalata la necessità di un ripensamento delle regole di supervisione unica cui, oggi, risultano assoggettate anche le banche di credito cooperativo aderenti ad un gruppo bancario cooperativo. Tale esigenza è giustificata dai costi e dalle difficoltà di gestione che i predetti istituti di credito si trovano costretti a fronteggiare in quanto, ai sensi della normativa europea ed italiana, vengono qualificati quali intermediari c.d. "*significant*" e sono, quindi, esposti ad una vigilanza che risulta essere sproporzionata ed incoerente rispetto alla finalità mutualistica che, da sempre, caratterizza l'*agere* delle banche di credito cooperativo.

Pur avendo le banche di credito cooperativo Raiffeisen adottato un sistema di tutela istituzionale ai sensi dell'art. 37-*bis*, co. 1-*bis* del Testo Unico Bancario¹ (di seguito anche "IPS"), che conseguentemente non espone le medesime alla vigilanza prevista per gli intermediari significativi, la Federazione delle Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige sostiene l'urgenza e la necessità di una riforma del quadro normativo europeo di vigilanza, da attuarsi mediante l'applicazione del c.d. principio di proporzionalità, indipendentemente dalla circostanza che le Banche aderiscano ad un gruppo bancario cooperativo ovvero ad un IPS.

La prima parte dell'intervento reca cenni storici sulla nascita della cooperazione in Alto Adige, per passare poi all'illustrazione del sistema di tutela istituzionale adottato dalle Casse Raiffeisen. In conclusione, si riportano considerazioni personali relative alla problematica di cui in oggetto.

¹ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, nr. 358 ss.mm.ii.



2. La cooperazione altoatesina

Origini e dimensioni

Fin dalle proprie origini, la cooperazione altoatesina si è ispirata al pensiero di Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), considerato oggi il pioniere dell'omonimo modello cooperativo, diffuso in tutto il mondo.

Ancora oggi, le banche di credito cooperativo Raiffeisen, operanti su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, si ispirano *“ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata”*. In particolare, l'agere delle singole banche è indirizzato a raggiungere *“lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali, sociali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza”*².

Al modello cooperativo altoatesino ispirato a Raiffeisen aderiscono, inoltre, tutte le altre cooperative socie della Federazione. Si rinvencono, *inter alia*, cooperative attive nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, ma anche sociale.

Da ultimo, si rileva che il Sistema Raiffeisen è caratterizzato da un proprio marchio collettivo, registrato fin dal 1979, fortemente evocativo della sua tradizione e delle sue comunità di riferimento.

Una forza, anche in tempi di crisi

Il successo del modello cooperativo Raiffeisen quale forza economica a sostegno del territorio, è stato confermato anche a chiusura dell'anno d'esercizio 2020 segnato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, come dimostrato - a titolo esemplificativo - dai seguenti dati³:

- nel 2020, le Casse Raiffeisen hanno registrato un utile di ca. 90 mio. Euro, pari a circa 1/6 dell'utile registrato dall'intero sistema delle BCC (ca. 610 mio Euro);
- nel 2020, le Casse Raiffeisen hanno concesso moratorie su circa 9.900 finanziamenti contratti da clienti per un totale di 544 mio. Euro (interessi e capitale), equivalente a quasi 1/3 dell'intero portafoglio crediti;
- nonostante sia stata registrata una leggera flessione del conferimento di beni ortofrutticoli, è stato possibile corrispondere ai soci una remunerazione maggiore del 28,9% rispetto all'anno precedente;
- le cooperative lattiero-casearie contano ben 1.052 dipendenti e nel 2020 hanno trattato il 93,2% della produzione di latte dell'intera Provincia;
- a fine 2020, la Federazione conta 54 cooperative operanti nel settore energetico con un totale di 5.154 soci;
- la cooperativa NaveS, dedicata alla cooperazione nel consumo e ai negozi di vicinato (all'acquisto consumi di vicinato) e fondata nel 2011, nel 2020 ha aperto due nuovi negozi;

² Vedasi art. 2 dello Statuto tipo delle Casse Raiffeisen.

³ Per maggiori informazioni, vedasi la relazione sull'esercizio 2020, pubblicata sul sito della Federazione al seguente link: <https://www.raiffeisenverband.it/de/der-verband/zahlen-fakten/jahresbericht>.



- a fine 2020, alla Federazione Raiffeisen risultano associate ben 328 cooperative, pari al 36,1% del totale delle cooperative presenti sul territorio provinciale.

Quadro normativo

Sulla scorta dei dati e delle informazioni sopra riportati, risulta evidente che il modello cooperativo altoatesino si distingue per la vicinanza al territorio ed ai suoi abitanti, in un contesto caratterizzato da peculiarità storiche, culturali e linguistiche della popolazione.

Per questo motivo, lo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige⁴, all'art. 4, co. 1, nr. 9), riconosce alla Regione Autonoma la potestà legislativa in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. Ancora, all'art. 5, co. 1, nr. 3) della medesima norma, è riconosciuta alla Regione la potestà legislativa relativamente all' *"ordinamento [...] delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale"*.

All'interno del quadro normativo di riferimento rilevano, in particolare, la legge regionale 14 gennaio 2000, nr. 1 recante la disciplina di *"coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi"*, nonché la legge regionale 9 luglio 2008, nr. 5 recante la disciplina della *"vigilanza sugli enti cooperativi"*.

Alla luce di tali disposizioni normative regionali, si rinviene una disciplina applicabile alle banche di credito cooperativo operanti sul territorio, caratterizzata da alcune peculiarità relativamente, ad esempio:

- ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- alle sanzioni amministrative previste a carico delle Casse Raiffeisen qualora vengano commesse gravi irregolarità;
- all'assoggettamento delle Casse Raiffeisen alla revisione legale dei conti da parte dell'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui le medesime appartengono (quindi della Federazione Raiffeisen);
- alla destinazione obbligatoria di una parte degli utili e del patrimonio indivisibile delle Casse Raiffeisen a fondi volti alla promozione del movimento cooperativo della Provincia Autonoma di Bolzano⁵;
- al particolare ruolo decisorio riconosciuto alla Provincia Autonoma di Bolzano in materia di modifiche statutarie ovvero operazioni straordinarie concernenti le Casse Raiffeisen;
- alla funzione di associazione di categoria per le Casse Raiffeisen esercitata dalla Federazione;
- alla collaborazione istituzionale tra la pubblica amministrazione provinciale e la Federazione, realizzata ai sensi dell'art. 45 in combinato disposto con l'art. 118 della Costituzione italiana.

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, nr. 670.

⁵ Nel caso di specie, le Casse Raiffeisen (in quanto aderenti alla Federazione) indirizzano i predetti apporti obbligatori al Fondo gestito dalla "Raiffeisen Mutualitätsfond AG".



3. Il sistema cooperativo bancario Raiffeisen nella Provincia Autonoma di Bolzano

Le Casse Raiffeisen

In virtù della loro qualificazione quali “banche a carattere regionale”⁶, le Casse Raiffeisen e la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.A., operano sull’intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e si distinguono per essere istituti bancari operanti in un contesto caratterizzato da peculiarità storiche, culturali e linguistiche. Le Casse Raiffeisen operano al servizio della comunità da oltre centotrent’anni, ispirando il proprio *agere* ai principi di sussidiarietà, solidarietà ed autogoverno che costituiscono, invero, la base dell’autonomia riconosciuta alla Provincia Autonoma di Bolzano a livello politico.

Insieme alla Federazione quale associazione di categoria per le Casse Raiffeisen e alla Cassa Centrale Raiffeisen quale Istituto centrale, le Casse costituiscono la spina dorsale del tessuto economico del territorio altoatesino e garantiscono, inoltre, un’effettiva democrazia economica a vantaggio della popolazione.

Il legislatore nazionale, ma anche lo stesso movimento cooperativo italiano, hanno espressamente riconosciuto il carattere “speciale” del sistema cooperativo bancario Raiffeisen altoatesino. A tale proposito, si cita, a titolo esemplificativo, l’art. 23 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane.

Ancora, rileva il disposto dell’art. 37-bis, co. 1-bis del Testo Unico Bancario, secondo il quale *“le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi [...]. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013”*.

A tale proposito, si rileva che l’anno 2020 ha segnato una svolta nella storia delle Casse Raiffeisen altoatesine in quanto, come si dirà di seguito, la Banca d’Italia ha riconosciuto ufficialmente il c.d. *“Raiffeisen Südtirol IPS” (RIPS)*, mantenendo così inalterata l’autonomia e l’indipendenza di ogni singolo istituto di credito.

Le 39 Casse Raiffeisen che aderiscono alla Federazione, inoltre, possono usufruire dei servizi erogati dalla medesima, consistenti nell’attività di revisione dei conti, nonché in altri servizi di tipo consortile (come ad esempio, la consulenza legale). In questo modo, viene garantita la presenza delle Casse su tutto il territorio, per una diffusa democrazia economica nella Provincia altoatesina.

La Federazione medesima è assoggettata alla vigilanza dell’Ufficio per lo Sviluppo della cooperazione insediato presso la Provincia Autonoma di Bolzano.

⁶ Cfr. Art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, nr. 234 recante le “Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale”.



4. Il “Raiffeisen Südtirol IPS” (RIPS)

Costituzione del RIPS

In data 3 novembre 2020, si è concluso positivamente l'iter di riconoscimento del c.d. “*Raiffeisen Südtirol IPS*” (di seguito anche “RIPS”), già istituito su iniziativa del Sistema Raiffeisen altoatesino avanti alla Banca d'Italia nell'ambito della Riforma delle banche di credito cooperativo⁷.

Il RIPS (cui aderiscono 39 Casse Raiffeisen, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., la RK Leasing S.r.l.) trova il proprio fondamento giuridico nella citata disposizione normativa ex art. 37-bis, co. 1-bis del Testo Unico Bancario che prevede, per le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di costituire – in alternativa al gruppo bancario cooperativo – un sistema di tutela istituzionale (c.d. IPS) ai sensi della normativa europea⁸.

Il RIPS costituisce, ad oggi, un *unicum* a livello nazionale mentre, a livello europeo, si riscontra la presenza di IPS in Austria, Germania e Spagna.

Caratteristiche salienti

Un IPS consiste in un “*accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela*” le controparti ad esso aderenti “*e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario*”⁹.

Quale ente gestore dell'IPS, nel caso di specie, è stata costituita la società cooperativa con scopo consortile “Raiffeisen Südtirol IPS Genossenschaft” (di seguito anche “ente gestore”), con sede in Bolzano. A tale società sono deferiti il monitoraggio circa il soddisfacimento dei requisiti previsti in capo agli aderenti, la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione per interventi di sostegno a favore degli aderenti medesimi, nonché le decisioni circa tali eventuali interventi.

Rileva, poi, la disposizione statutaria per cui possono assumere la qualifica di socio solamente le banche di credito cooperativo in possesso di determinati requisiti, quali, *inter alia*, la sede legale nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, l'adesione come socio alla Federazione e la non partecipazione ad alcun altro sistema di tutela istituzionale ovvero gruppo bancario cooperativo¹⁰.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'ente gestore, alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., è riconosciuta la funzione di istituto centrale delle Casse Raiffeisen. Ciononostante, tale ruolo viene esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, secondo cui “*una delle caratteristiche salienti di tali settori è l'elevato livello di autonomia e indipendenza dei singoli enti creditizi*”,

⁷ Cfr. D.L. 23 dicembre 2016, n. 237; la riforma ha introdotto l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, *conditio sine qua non* per l'esercizio dell'attività bancaria.

⁸ Cfr. art. 113, par. 7 del Regolamento (UE) nr. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, nonché la restante disciplina di settore applicabile (vedasi, ad esempio, gli Orientamenti di cui all'Indirizzo UE 2016/1993 della BCE del 4 novembre 2016).

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem, art. 5.



ciò significando che gli IPS, *“pur garantendo la liquidità e la solvibilità degli enti partecipanti, si distinguono dai gruppi bancari consolidati”*¹¹.

Sulla scorta di quanto testé riportato si evidenzia che, ai sensi della regolazione europea, la BCE e le Autorità nazionali competenti sono responsabili della vigilanza dei singoli membri degli IPS¹², potendo le medesime Autorità, *“nei rispettivi ambiti di competenza, decidere di eseguire ispezioni mirate in loco presso gli enti creditizi che siano membri dell’IPS”*¹³.

Grazie all’istituzione ed al riconoscimento del RIPS, in conclusione, è stato reso possibile alle Casse Raiffeisen di continuare a svolgere l’attività bancaria perseguendo le proprie finalità mutualistiche e continuando ad essere classificate quali istituti *less significant* a differenza di quanto, invece, è accaduto alle banche di credito cooperativo che hanno dovuto aderire ad un gruppo bancario cooperativo.

5. Considerazioni sulle misure in discorso

5.1. La risoluzione “Iniziativa a sostegno delle banche di credito cooperativo” (7-00668 Buratti).

La Risoluzione avente ad oggetto “Iniziativa a sostegno delle banche di credito cooperativo”, presentata nel mese di giugno u.s. dall’Onorevole Umberto Buratti in questa VI Commissione, affronta temi e nodi rilevanti per la cooperazione bancaria. La Federazione Raiffeisen esprime piena condivisione riguardo alle considerazioni espresse nel corso della seduta della VI Commissione in data 16 giugno u.s.

Il Credito Cooperativo costituisce, indiscutibilmente, una parte qualificata e vitale della diversità bancaria italiana e un polmone finanziario indispensabile al sistema produttivo e al tessuto occupazionale.

Non solo nel nostro territorio altoatesino, ma in tutto il Paese, le banche cooperative a mutualità prevalente svolgono ancora oggi un’indispensabile funzione di inclusione economica e finanziaria, di accesso al credito di chi vive e opera in aree remote ovvero svantaggiate, di finanziamento diretto e indiretto del lavoro nonché, infine, di riduzione delle disuguaglianze di reddito.

Ciò considerato, si conviene sulla necessità di ripensare il sistema, al fine di garantire la sopravvivenza del Credito Cooperativo in Italia e in Europa.

5.2. I limiti del sistema regolamentare europeo

Dal confronto tra la normativa europea e normative di realtà nostre concorrenti sotto il profilo della competizione economico-finanziaria globale, si evince che - a ben vedere - il limite più consistente che caratterizza la cornice regolamentare bancaria

¹¹ Cfr. par. 2 della “Guida sull’approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali” adottata dalla BCE nel luglio del 2016.

¹² Cfr. art. 10 degli Orientamenti di cui all’Indirizzo UE 2016/1993 della BCE del 4 novembre 2016.

¹³ Ibidem, art. 11.



dell'Unione Europea è quello di essere, la medesima, il risultato di una scelta squisitamente politica, seppure all'apparenza di natura tecnica.

La "scelta di campo" compiuta dal Legislatore Europeo, a cominciare dalla Commissione Europea, è quella dell'omogeneità normativa: l'obiettivo perseguito è quello di definire le stesse regole applicabili a tutte le tipologie di banche, indipendentemente dalle considerevoli differenze che le medesime presentano in termini di finalità imprenditoriale (generazione di valore economico per gli azionisti o generazione di vantaggi mutualistici per i soci e le comunità), di complessità organizzativa e operativa, di esposizione ai rischi di credito e di mercato, di dimensioni, di modello di business. Tale approccio regolamentare, noto come "taglia unica per tutti" (*one size fits all*), comporta necessariamente un approccio altrettanto indifferenziato in materia di supervisione prudenziale, con conseguenze rilevanti in termini di parità concorrenziale.

Altre importanti giurisdizioni a livello globale hanno, invece, storicamente dimostrato come sia politicamente e strategicamente possibile scegliere paradigmi regolamentari e di supervisione differenziati, proporzionali, flessibili, adeguati ai destinatari delle norme e delle condotte di vigilanza. Paesi che hanno scelto convintamente l'approccio opposto a quello della taglia unica e cioè l'approccio c.d. *tiered* o *tailored* sono, ad esempio, i seguenti:

- in Europa: Svizzera ed entro l'anno anche Gran Bretagna;
- fuori del nostro continente: Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Giappone

5.3. Un approccio strategico generale eccentrico e non proporzionale.

Il primo problema dell'attuale regolazione europea posto dalla Risoluzione di cui in narrativa, è di natura politico-strategica generale. Suddetto limite si ripercuote negativamente sulle piccole banche e sulle banche cooperative di tutti gli Stati membri dell'Unione, ivi comprese le Casse Raiffeisen dell'Alto Adige le quali risultano penalizzate da una cornice normativa europea non proporzionale, nonostante le medesime aderiscano ad un IPS e, dunque, continuino ad essere classificate quali esse sono nella realtà, cioè banche *less significant*.

La necessità di un approccio strategico alla proporzionalità emerge come ineludibile snodo per chi abbia a cuore lo sviluppo di un sistema bancario equilibrato, diversificato e sostenibile, utile anche per favorire la ripresa, nonché orientarsi nel nuovo contesto socio-economico trasformato dalla pandemia, durante la quale è emersa ancora più chiaramente la necessità di adeguare l'impianto delle regole (*in primis* quelle bancarie) alla realtà e non viceversa.

Un nuovo percorso di sviluppo potrà avviarsi nell'ambito del recepimento degli ultimi accordi di Basilea (meglio noti come Basilea 3plus o Basilea 4, sottoscritti nel 2017 in cornici storiche e lontanissime di quelle odierne) solo se si prende definitivamente coscienza, anche in Europa, che la diversità produce stabilità, i territori ricchezza e la partecipazione inclusione. Tutti ingredienti indispensabili nei prossimi anni che saranno caratterizzati dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



5.4. Il gruppo bancario cooperativo italiano e la vigilanza europea

Il **secondo aspetto problematico** che opportunamente pone la Risoluzione oggetto di discussione è sempre di natura politico-strategica, ma riguarda soprattutto l'Italia.

Le disposizioni normative concernenti il gruppo bancario cooperativo (di seguito anche "GBC") italiano, introdotte con la legge di riforma 8 aprile 2016, nr. 49 e successive modificazioni, si innestano nel quadro normativo dell'Unione Bancaria Europea approvato nel 2013 e che, quindi, non poteva tenere conto delle principali connotazioni del GBC previsto dal nostro Testo Unico Bancario che lo rendono un *unicum* a livello europeo.

Le caratteristiche fondamentali e qualificanti del GBC italiano, che riteniamo potranno essere più ampiamente illustrate da Federcasse nel corso del ciclo di audizioni disposto da codesta Commissione VI, confliggono con la concezione del Gruppo bancario *tout court* disciplinato dall'Unione Bancaria.

Secondo le regole europee, infatti, tutte le banche appartenenti ad un gruppo bancario (italiano) *significant* sono, a loro volta, automaticamente considerate *significant* a fini regolamentari e di vigilanza, a prescindere dalla loro dimensione individuale¹⁴, dalla loro funzione obiettivo e dalla loro peculiare natura giuridica tutelata dalla Costituzione Italiana.

L'incoerenza del quadro normativo di riferimento testé rilevata, comporta che *"la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole BCC ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie"*¹⁵.

Da ciò consegue che *"il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente"*¹⁶.

Tra i **costi** più rilevanti determinati da tale incoerenza normativa, quelli:

- di **conformità** (*compliance*)
- di **appesantimenti organizzativi**
- di **natura informativa** (*reporting*)
- di **requisiti di capitale**
- di **risorse per la risoluzione** (*MREL*-riserve di passività in caso di risoluzione/*bail-in*)
- di **condotte ed esercizi di vigilanza**.

¹⁴ Tutte le banche di credito cooperativo sono, di fatto, banche *less significant*.

¹⁵ Cfr. Atti Parlamentari, seduta del 24 maggio 2021 della VI Commissione parlamentare, Premesse.

¹⁶ Ibidem.



6. Conclusioni

Un tanto premesso, la Federazione Raiffeisen rileva l'opportunità e l'urgenza di giungere all'approvazione della Risoluzione "7-00668 Buratti" recante "Iniziativa a sostegno delle banche di credito cooperativo", **condividendo le ivi esposte richieste di coinvolgimento convinto e prioritario sia di tutte le forze parlamentari** – i cui componenti sono molto spesso eletti nei territori dove l'azione delle BCC-Casse Rurali e Casse Raiffeisen sono evidenti e osservabili nel quotidiano – **sia del Governo italiano**, affinché il medesimo – **supportato dal Parlamento e dalla Banca d'Italia - intervenga** *"nelle opportune sedi europee per farsi promotore di un adeguamento, [...] del quadro regolamentare bancario europeo alle peculiarità della missione costituzionalmente assegnata alle BCC"*¹⁷.

¹⁷ Ibidem, conclusioni (impegno del Governo).